

Allegato "A" al Repertorio N.ro 97.485

“SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI S.R.L.”

STATUTO SOCIALE

Articolo 1

Costituzione e denominazione della Società

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'Articolo 2463 del Codice Civile con l'Articolo 113, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una Società a responsabilità limitata denominata “SERVIZI COMUNALI ASSOCIATI S.R.L.” (S.C.A. S.r.l.).

Articolo 2

Sede della Società

1. La Società ha sede in ALASSIO.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire uffici, sedi amministrative, unità locali e filiali in Italia.

Articolo 3

Durata della Società

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, anche più volte, con deliberazione dell'Assemblea. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dalla Legge.

Articolo 4

Oggetto della Società

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) la gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua

per gli usi consentiti, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

b) autotrasporto di cose per conto terzi;

c) ogni attività di progettazione, edificazione e quant'altra consequenziale, finalizzata alla costruzione e all'ammodernamento degli impianti necessari alle gestioni dichiarate;

d) previo consenso delle Autorità competenti potrà gestire altri servizi pubblici, oltre a quello del sistema idrico integrato, ma con questo organizzativamente compatibili, prevedendo in ogni caso che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa S.C.A. SRL affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

e) per il raggiungimento dello scopo sociale potrà accettare interessenze in altre imprese, aziende, enti od organismi, aventi scopo analogo e/o coincidente al proprio e potrà, quindi, compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare attinente.

Articolo 5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 1.154.998,90 (Euro unmilionecentocinquantaquattromila novecento novantotto/90, suddiviso in quote di partecipazione e di conferimento ai sensi di legge.

2. Esso potrà essere aumentato una o più volte, anche mediante conferimento di beni in natura.

3. Il capitale sociale può essere detenuto esclusivamente dai soci pubblici, di cui al successivo Articolo 6.

4. La maggioranza del capitale sociale deve essere riservata al Comune di Alasio.

Articolo 6

Soci

1. Possono essere soci pubblici, oltre ai Comuni di Alassio, Laigueglia e Villanova d'Albenga, altri enti locali.
2. Non è consentita la partecipazione di soci privati.

Articolo 7

Controllo degli Enti Locali soci

sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati

1. Il controllo analogo che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano collettivamente sulla Società, pari a quello esercitato sui propri servizi è assicurato attraverso la stipula di apposita convenzione ai sensi dell'Articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che regola il coordinamento dei soci ed i poteri di indirizzo e di controllo.
2. L'esercizio e le modalità di attuazione del controllo e del controllo analogo saranno inseriti in appositi patti parasociali tra i soci pubblici esercitandosi così un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

Articolo 8

Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci. In mancanza di indicazione sul Libro dei Soci, il domicilio si intende eletto presso la sede sociale.

Articolo 9

Quote sociali

1. Le quote sono nominative e sono trasferibili. Il trasferimento delle quote è inefficace nei confronti della Società qualora comporti violazione della riserva di capitale previsto dall' Articolo 5, commi 3 e 4.

2. Il socio che intenda alienare la propria quota dovrà offrirla in prelazione dapprima agli altri soci.

3. L'offerta in prelazione dovrà essere formulata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio di Amministrazione o all' Amministratore Unico e ai soci, indicando il prezzo, le condizioni di pagamento e il nominativo dell' acquirente, se già individuato.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento dell' offerta, i soci aventi diritto dovranno comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio di Amministrazione o all' Amministratore Unico, agli altri soci e al cedente la volontà di esercitare il diritto di prelazione.

5. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, la quota del ricevente verrà divisa tra gli accettanti in misura proporzionale alla quota da ciascuno di essi posseduta.

6. In ogni caso dovrà garantirsi la prevalente partecipazione del Comune di Alassio ai sensi dell' Articolo 5, comma 4, del presente Statuto.

Articolo 10

Versamenti dei soci

1. I soci possono effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto; possono inoltre effettuare finanziamenti alla Società sia fruttiferi che infruttiferi, purché non costituenti raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

Assemblea

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti, nonché i loro aventi causa.

Si applicano all'Assemblea le norme del Codice Civile, salvo le deroghe espresse nel presente statuto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o comunque entro 180 giorni. Il Piano Previsionale e programmatico (budget) dovrà essere approvato entro il 30 novembre di ogni anno.

Essa è inoltre convocata ogni qual volta il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga necessario, nonché in ogni altro caso previsto dalla legge e dallo Statuto e pure quando ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche uno solo dei soci.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di adunanza, tramite lettera raccomandata e/o con mezzi che garantiscano la prova legale dell'avvenuto ricevimento, spedita a tutti i soci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea potrà costituirsi e deliberare senza preventiva formalità di convocazione se vi sarà rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i

Sindaci effettivi siano stati informati della riunione e del suo oggetto e nessun amministratore e/o Sindaco, anche non presente, faccia pervenire opposizione alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In ogni caso, il socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro soggetto, anche non socio, che non sia amministratore o dipendente della Società.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vicepresidente o dall'Amministratore Unico, ovvero, in mancanza, dalla persona eletta dalla stessa Assemblea.

L'assemblea è costituita quando è presente almeno il cinquanta per cento del capitale e delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, nonché nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, con il voto favorevole della maggioranza numerica dei soci che, congiuntamente, rappresentano almeno il cinquanta per cento del capitale sociale.

L'Assemblea nomina il segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio, dal segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- a) verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea dei Soci;
- b) accertare l'identità e la legittimazione dei presenti attraverso la verifica che il Socio sia iscritto nel libro dei soci e che l'eventuale delegato del Socio sia portatore di regolare delega;
- c) regolare lo svolgimento dell'Assemblea dichiarandone l'apertura e la chiusura; porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno; regolare il dibattito e gli interventi; mettere in votazione le proposte; proclamare i risultati;

d) accertare i risultati delle votazioni;

e) riportare (o far riportare dal segretario) nel verbale gli esiti degli accertamenti.

Articolo 12

Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria:

1. ha tutte le competenze attribuite dalla Legge e dal presente Statuto;
2. nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
3. determina il compenso complessivo per la remunerazione degli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche: l'entità della remunerazione rimane immutata fino a diversa determinazione dell'Assemblea;
4. può nominare il Direttore Generale determinandone i poteri, il compenso e la durata dell'incarico;
5. nomina e stabilisce gli emolumenti del Collegio Sindacale e, ove nominato, dell'Organo che esercita la revisione legale dei conti;
6. determina gli indirizzi cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nella gestione della società;
7. approva il Bilancio d'esercizio;
8. approva il piano previsionale e programmatico su base annuale e pluriennale (budget) contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento. Il piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso, essere trasmesso agli Enti locali ove viene fornito il servizio, entro il 31 ottobre di ciascun anno, affinché possano esprimere le loro eventuali osservazioni, che devono essere rese entro il 20 novembre successivo;

9. nomina il Presidente ed i membri del Comitato Tecnico di cui all'Art. 23 del presente Statuto.

10. L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto approvato dall'assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa ai soci.

11. L'Assemblea Straordinaria ha tutte le competenze attribuite dalla Legge.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri eletti dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, mediante delibera assembleare che consideri specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, pur tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Nel caso di presenza di altri soci pubblici, la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere individuata e proposta dai soci pubblici.

2. La nomina degli amministratori deve avvenire nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e competenza tra coloro che hanno i requisiti di legge nonché i requisiti per la nomina a consigliere comunale. Non possono ricoprire la carica coloro che sono in lite con la Società nonché gli amministratori e i dipendenti di società esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi esercitati dalla società. Detto ultimo divieto non si applica agli amministratori ed ai dipendenti delle società socie. La qualità di componente il consiglio di amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità di cui al presente articolo.

3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque costituito nel rispetto della vi-

gente normativa in materia di equilibrio tra i generi, di incompatibilità / inconferebilità degli incarichi, di appartenenza / dipendenza di determinati amministratori ai / dai Comuni soci.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, purché non la maggioranza di essi, gli amministratori rimasti in carica provvederanno senza indugio a sostituire mediante cooptazione i componenti cessati. Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori rimasti in carica provvederanno senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei componenti cessati.

5. Qualora per dimissioni o altra causa venga a mancare più della metà degli amministratori, decadrà comunque l'intero Consiglio di Amministrazione.

6. In entrambi i casi di sopravvenuta cessazione di alcuni fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori nominati mediante cooptazione, ovvero mediante nomina Assembleare, cesseranno alla data di scadenza degli amministratori rimasti in carica.

7. Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente scelto tra gli amministratori designati dal Comune di Alassio ed elegge un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza e di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

8. Il Presidente esercita i poteri non delegabili previsti dalla legge e, se delegato dal Consiglio, potrà esercitare le funzioni nelle aree delle relazioni esterne ed istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

9. Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, può nominare il Direttore Generale determinandone all'atto della nomina, i poteri, il compenso

e la durata dell'incarico, fatte salve le attribuzioni ed i poteri che non possano essere delegati per legge e per statuto.

10. Il Consiglio, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, può nominare il Direttore Tecnico determinandone all'atto della nomina, i poteri, il compenso e la durata dell'incarico, fatte salve le attribuzioni ed i poteri che non possano essere delegati per legge e per statuto.

11. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il compenso eventualmente determinato dall'assemblea. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi un compenso, l'incarico sarà a titolo gratuito. Spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

12. Gli amministratori durano in carica per il tempo fissato dall'Assemblea nell'atto di nomina, non superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

13. Il loro compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

14. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, scelto anche tra persone esterne al Consiglio.

15. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente nominato dall'Assemblea o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età.

16. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i termini di delega.

17. Il Consiglio può altresì nominare procuratori o mandatari per singoli atti o categorie di atti, determinandone poteri, facoltà e competenze.

Articolo 14

Competenze, convocazione, deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, assoggettato alla procedura di controllo analogo di cui all'Articolo 7 del presente Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge (Articolo 2475, comma 5, del Codice Civile) o lo Statuto riservano all'Assemblea. Quest'ultima potrà, inoltre, stabilire che alcuni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione debbano essere preceduti da apposita deliberazione Assembleare.

2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre all'Assemblea il piano previsionale e programmatico su base annuale e pluriennale (budget) entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie sono comunque soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci e/o del Coordinamento dei soci: acquisti e/o di beni immobili; acquisti di beni mobili registrati di importo superiore ad Euro trentamila; contratti di locazione di importo superiore ad Euro cinquantamila annui; accensione di mutui di qualsiasi importo e prestiti bancari superiori ad Euro trecentomila; acquisizione e/o cessione di partecipazioni societarie.

4. Ai fini del controllo analogo di cui al precedente Articolo 7, il Consiglio di Amministrazione relaziona trimestralmente all'Assemblea sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione ordinaria e straordinaria della Società.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, presso la sede sociale o altrove, su richiesta del Presidente, ogni qual volta questi lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di un membro del Consiglio stesso, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

6. Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o con mezzi che garantiscano la prova legale dell'avvenuto ricevimento, da spedire almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione a ciascun amministratore e Sindaco effettivo.

7. Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno un giorno libero prima dell'adunanza.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide, laddove vi intervenga la totalità dei suoi componenti e vi sia rappresentato il Collegio Sindacale.

9. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

a. sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11. Le deliberazioni del consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione o del segretario.

Articolo 15

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente, ovvero al Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, ovvero all'Amministratore Unico.

Articolo 16

Collegio sindacale

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo o di un revisore.

2. In caso di nomina di Collegio Sindacale, esso è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da non più di due Sindaci supplenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Due dei Sindaci Effettivi, compreso il Presidente, ed uno dei supplenti saranno individuati dal Comune di Alassio, mentre agli altri soci spetta indicare un Sindaco Effettivo ed uno Supplente. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Per l'elezione e il funzionamento del Collegio Sindacale e per quant'altro relativo alla sua funzione si applicano le disposizioni dell'Articolo 2397 e seguenti del Codice Civile.

5. Il compenso dei membri del Collegio Sindacale sarà determinato dall'Assemblea all'atto della nomina in conformità alle applicabili tariffe professionali.

6. Salvo il caso in cui il controllo legale dei conti sia esercitato da una società di revisione legale per obblighi di legge ed il caso in cui, indipendentemente da ciò, sia stato nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, le funzioni di controllo contabile di cui all'Articolo 2409-bis e seguenti del Codice Civile sono esercitate dal Collegio Sindacale.

Articolo 17

Direttore

1. L'Assemblea può nominare il Direttore della Società, ovvero demandarne la nomina al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.
2. All'atto della nomina del Direttore, dovranno esserne determinate le funzioni, la durata dell'incarico, nonché il compenso ad esso spettante.

Articolo 18

Bilancio e utili

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per quanto concerne la redazione del bilancio di esercizio e la distribuzione degli utili, si applicano le norme degli Articoli 2491 e seguenti del Codice Civile, e degli altri articoli ivi richiamati.
3. Gli utili netti, dedotte le eventuali perdite dei precedenti esercizi, saranno ripartiti come segue:
 - a) una somma non inferiore al cinque per cento sarà assegnata al fondo di riserva legale, fino al raggiungimento del limite stabilito dalla legge;
 - b) il residuo verrà distribuito tra i soci in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute, salvo che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi specifici prelevamenti da destinarsi a riserve straordinarie o ad altri impieghi, oppure disponga di rimandare in tutto od in parte la ripartizione degli utili ai successivi esercizi.

Articolo 19

Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più

liquidatori, determinandone i poteri e la retribuzione.

Articolo 20

Recesso

1. Il socio ha diritto al recesso nei casi previsti dall'Articolo 2473 del Codice

Civile che sono:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) il cambiamento del tipo di Società;
- c) la fusione della Società;
- d) la scissione della Società;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nell'atto costitutivo;
- h) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- i) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti particolari attribuiti a particolari soci.

2. Il diritto è esercitato mediante Lettera R.R. che deve essere spedita alla Società entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, e potrà essere esercitato solo con riferimento alla intera quota posseduta dal socio recedente.

3. Il Socio recedente ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale determinato col criterio del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

4. L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica agli altri soci con lettera raccomandata, invitandoli a trovare – entro trenta giorni –

un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota in proporzione alle loro partecipazioni, o in quote diverse, o in favore solo di alcuni soci, o da parte di un terzo.

5. Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la Società non riesca a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'Articolo 2473 del Codice Civile.

6. Il rimborso della partecipazione recessa deve essere eseguito entro centotanta giorni dalla comunicazione di esercizio del diritto di recesso.

7. L'organo amministrativo, appena a conoscenza del valore di rimborso determinato come sopra, e sempre che non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci ai fini del rimborso attraverso l'acquisto della partecipazione, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'Assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'Articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

8. Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili, a rimborso effettuato la partecipazione del socio receduto si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

10. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comuni-

cata alla Società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della Società medesima.

Articolo 21

Indirizzo della sede

ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese

1. Ai soli fini dell'Articolo 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della Società è Alassio, Viale Hanbury nn.118-122.

Articolo 22

Controllo Analogo

1. L'affidamento diretto di servizi pubblici locali relativi alle attività previste nell'oggetto sociale comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo, che verrà esercitato ai sensi della vigente normativa in materia.

2. In ogni caso, più specifiche modalità e forme di indirizzo e controllo da parte degli Enti locali ai quali viene fornito il servizio saranno previste dagli strumenti convenzionali, di volta in volta predisposti.

3. Ai fini dell'esercizio congiunto, da parte degli Enti Locali ove viene fornito il servizio, del controllo analogo sulla società, è istituito il Comitato Tecnico di cui al successivo art. 23 del presente Statuto.

Articolo 23

Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico è composto da tre rappresentanti degli Enti Locali ai quali viene fornito il servizio e sono nominati dall'Assemblea dei Soci in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 24.

2. Il Comitato esercita funzioni di supporto agli Enti locali ai fini dell'esercizio

del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto del presente Statuto.

3. La convenzione di cui all'art. 7 prevede, individua e regola un Comitato di Vigilanza. In considerazione dell'attuale ristretta compagine sociale e potendosi verificare una duplicazione di ruoli o un intralcio alle attività sociali, fino a quando la compagine sociale è pari a quella attuale, il Comitato Tecnico potrà svolgere la medesima funzione del Comitato di Vigilanza.

4. Il Comitato Tecnico può acquisire dagli Amministratori copia del Bilancio di esercizio, dei Conti di linea per ciascun Comune Socio, del Libro giornale, del Libro Inventari, della Pianta organica con funzioni e costo per categorie di dipendenti, dei Partitari contabili, per permettere ogni approfondimento necessario al puntuale esercizio del controllo analogo in merito alla organizzazione e gestione dei servizi svolti dalla società a favore degli Enti Locali ai quali viene fornito il servizio.

5. Il Comitato rappresenta lo strumento per favorire il dialogo costruttivo tra società ed Enti Locali i cui servizi sono gestiti dalla società stessa, e può formulare proposte suggerimenti all'Organo Amministrativo e al Direttore Generale in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), nonché sui necessari investimenti e sulla corretta gestione.

6. Il Comitato informa costantemente i soci e gli Enti Locali ai quali viene fornito il servizio, in relazione alle attività svolte anche mediante riunioni periodiche, e può chiedere la convocazione dell'assemblea.

7. Il Comitato è presieduto dal suo Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, da un componente eletto dal comitato stesso.

8. Il Comitato nomina tra i propri componenti un Segretario.

9. Di ogni seduta del Comitato è redatto un verbale, che viene firmato dal Pre-

sidente e dal Segretario, con il quale, tra l'altro, si esprimono le eventuali direttive concordate dal Comitato stesso.

10. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta: (a) di ogni componente, (b) del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare qualora intenda sottoporre al Comitato questioni rientranti nella competenza di quest'ultimo.

11. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti e che, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 24

Presidente e Componenti del Comitato Tecnico

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato sono nominati dall'Assemblea su designazione dei Comuni soci in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale, con le seguenti modalità:

a) un componente per ciascun Comune.

2. I componenti del Comitato possono farsi supportare da altri funzionari apicali facenti parte di Enti ai quali viene fornito il servizio.

3. I componenti eletti del Comitato durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

4. I componenti eletti del Comitato decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica apicale nel proprio Comune o al termine del mandato del Sindaco che li ha nominati.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti eletti, la prima Assemblea utile provvede alla loro sostituzione nel rispetto dei principi e delle

modalità di cui al presente articolo.

6. Al Presidente e ai Componenti del Comitato non competono né emolumenti né rimborsi spese, ai sensi della vigente normativa in materia.

Articolo 25

Controversie

1. Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza del contratto sociale, o in connessione con i rapporti sociali, riguardanti la Società, i soci (anche cessati), gli amministratori, i sindaci e i liquidatori (ancorché non ricoprano più tali cariche) saranno devolute alla competenza del Tribunale di Savona.

Articolo 26

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto verranno osservate le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmati: Emanuela Preve

Luciano Basso Notaio